



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.7384/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura."
Reg. Gen. n. 329

Ad iniziativa del Consigliere Polverino.
Depositata il 2 aprile 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **03 APR. 2012**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali
(Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali, Autonomie Locali e Piccoli Comuni,
Affari Generali, Sicurezza delle Città, Risorse Umane, Ordinamento delle Regioni)
Il Presidente

Napoli, li 02/04/2012
Prot. N. 791 /S.p.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0007384/A
Del: 02/04/2012 14:05:18
Da: CR A SERASS

Al Segretario Generale
Dr. De Angelis
SEDE

Oggetto: proposta di legge ad iniziativa del Cons. Reg. Angelo Polverino

Con la presente si trasmette la Proposta di legge "Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura".
Distinti saluti.

Angelo Polverino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 329

Law. Assunta
02/04/12 e

Segreteria particolare: Centro Direzionale is. F/13 - 80143 Napoli
Tel. 081.778.37.38 Fax 081.778.31.48 e-mail: polverino.ang@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

IX Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Angelo Polverino

ATTIVITA' LEGGE
REG. GEN. N. 329



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Il disegno di legge in esame mira a riconoscere in analogia ad altre regioni il ruolo dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) quali strumento in grado di semplificare la burocrazia favorendo le imprese agricole nella "conoscenza" delle opportunità di crescita e di sviluppo, attraverso un'attività orientata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure e degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese agricole campane, con un enorme vantaggio in termini di efficienza e di efficacia nelle attività di competenza regionale ed a beneficio delle imprese agricole campane.

Tanto premesso, nel merito della proposta di legge in esame, si evidenzia che la stessa è composta da tre articoli, di cui il primo ne individua le finalità, riconoscendo altresì alla Giunta il potere di individuare i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza, per il tramite dei CAA, da parte delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del suddetto Decreto Legislativo n.99/04, cui i Centri di Assistenza Agricola sono tenuti.

All'art. 2 si prevedono gli adempimenti dei CAA ed i termini del procedimento. Si stabilisce che la Giunta individua gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui all'art. 1.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede altresì che "Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento". Tale previsione non contrasta con la disciplina generale del procedimento amministrativo dettata con legge del 7 agosto del 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diretto accesso ai documenti amministrativi" e si concilia con il comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. 99/04, il quale stabilisce che "la pubblica amministrazione debba adottare il provvedimento finale entro



Consiglio Regionale della Campania

180 giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal CAA, salvo i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti".

Nello stesso senso si sono orientate anche altre regioni, le quali sono intervenute a disciplinare la materia con provvedimenti affini a quello proposto, come ad esempio la Regione Lombardia con legge regionale del 28 dicembre 2011, n.25 e l'Emilia Romagna con legge del 12 dicembre 2011, n.19.

E' opportuno individuare la normativa che disciplina la materia "de quo":

Con legge del 15 marzo 1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, funzioni e compiti amministrativi.

Con Decreto legislativo del 4 giugno 1997, n.143 "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e relative all'agricoltura, foreste, pesca, turismo, caccia, sviluppo rurale sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, pertanto la materia oggetto del disegno di legge in esame rientra nella competenza legislativa della regione e può in tal senso considerarsi legittima l'adozione di provvedimenti normativi regionali in tale contesto normativo.

Con Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n.165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" art. 3 bis vengono istituiti e disciplinati i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) oggetto del disegno di legge, i cui requisiti minimi di garanzia



Consiglio Regionale della Campania

e di funzionamento sono stabiliti con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, (il quale è più volte intervenuto con proprio provvedimento e da ultimo con Decreto n.31724 del 27 marzo 2008 ha dettato norme per la "Riforma dei centri di assistenza agricola"). I CAA vengono individuati quali centri di assistenza e supporto agli utenti nell'espletamento di una serie di attività connesse alla tenuta delle scritture contabili, elaborazione di domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali ed altro. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.

Con legge del 7 marzo 2003, n.38 il Governo è stato delegato ad adottare nel rispetto delle competenze di modernizzazione dei settori agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Con Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n.99 sono state adottate, a norma dell'art. 1 della legge sette marzo 2003, n.38 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa".



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge intende perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi a favore dei soggetti che esercitano l'attività agricola.
2. A tal fine la Giunta regionale individua i procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale, degli enti o società vigilati o partecipati dalla Regione nonché degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza, da parte delle imprese agricole, per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) , ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), m) della L. 7 marzo 2003 n.38).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Adempimenti dei CAA e termini del procedimento)

1. Con provvedimento della Giunta Regionale sono individuati gli adempimenti istruttori e le modalità di certificazione riferiti ai singoli procedimenti cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo n.99 del 2004.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso detto termine, che in ogni caso non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta.
3. La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.